



Municipalità 10
Bagnoli – Fuorigrotta
Servizio Attività Tecniche

Direzione Centrale
Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità
Servizio Mobilità Sostenibile

ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 247 del 5 giugno 2018

OGGETTO: Istituzione di un particolare dispositivo temporaneo di traffico in alcune strade di Fuorigrotta limitrofe allo stadio San Paolo da attuarsi il giorno 7 giugno 2018 in occasione dell'evento concerto "PINO E'".

I DIRIGENTI

Premesso che:

- il giorno 7 giugno 2018, dalle ore 20:00 alle ore 24:00 circa, avrà luogo presso lo stadio San Paolo di Napoli l'evento concerto "PINO E'" per il quale si prevede una affluenza di circa 40.000 persone;
- con nota PG/2018/466137 del 22/05/2018, l'Amministrazione Comunale attraverso la Direzione Centrale Cultura, Turismo e Sport ed il Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi ha convocato una Conferenza dei Servizi per il giorno 28/05/2018 al fine di definire tutte le procedure legate alla realizzazione di tale evento.

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi del 28/05/2018, avvenuta con la presenza di numerosi Servizi ed Enti interessati all'evento, nel corso del quale i rappresentanti della Polizia Locale U.O. Fuorigrotta e della Polizia di Stato chiedevano di istituire lo stesso dispositivo di traffico previsto per le manifestazioni sportive, come da O.S. 207 del 08.02.2011, nonché di prevedere all'esterno dello stadio in via Tansillo e in via Galeota, al fine di assicurare lo svolgimento in sicurezza del concerto, una idonea disciplina viabilistica, in parte già istituita con O.D. n. 444 del 24/05/2018, per il carico e scarico delle numerose attrezzature e per l'accesso degli artisti, con il transennamento delle strade a cura degli organizzatori.

Letta la nota della società organizzatrice del 01/06/2018 assunta al PG/2018/507507 del 04/06/2018.

Letta altresì la nota della *Questura di Napoli- Ufficio di Gabinetto - Sezione 2^a - Ordine e Sicurezza Pubblica* del 04/06/2018.

Visto il parere favorevole espresso in data 5 giugno 2018 dalla "Conferenza Permanente dei Servizi per l'Organizzazione dei Piani di Traffico relativi all'attivazione dei cantieri di lavoro e manifestazioni".

Ritenuto che per le motivazioni espresse occorre adottare il provvedimento viabilistico riportato nella parte dispositiva del presente atto.

Letti il D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e ss. mm. e ii. e il D.Lgs. 267/2000.

ORDINANO

Nelle strade ed aree di Fuorigrotta limitrofe allo stadio San Paolo ad eccezione dei residenti, dei taxi, dei veicoli muniti di contrassegno "H" con invalido a bordo, dei veicoli delle Pubbliche Amministrazioni e della Stampa e dei veicoli a servizio dell'Organizzazione della manifestazione:

- Dalle ore 06:00 del giorno 6 giugno 2018 alle ore 24:00 del giorno 7 giugno 2018 e comunque fino a cessate esigenze:

A) Istituire il divieto di sosta permanente con rimozione coatta nell'area antistante il settore "Distinti" dello stadio San Paolo.

- Il giorno 7 giugno 2018, dalle ore 06:00 alle ore 24:00 e comunque fino a cessate esigenze:

B) Istituire il divieto di transito veicolare nella metà carreggiata destra del tratto di via L. Tansillo a senso unico compreso tra le confluenze di via J. De Gennaro e F. Galeota al fine di consentire ai veicoli dell'Organizzazione e quelli a servizio della stessa al trasporto delle apparecchiature tecniche.

C) Confermare il divieto di sosta permanente con rimozione coatta, istituito con O.D. n.444 del 24/05/2018 dal 24 maggio al 10 giugno 2018, in via Luigi Tansillo e via Francesco Galeota, al fine di consentire ai veicoli a servizio dell'Organizzazione le operazioni di carico e scarico delle merci.

D) Istituire:

- 1) il divieto di transito veicolare e il divieto di sosta permanente con rimozione coatta ambo i lati nelle seguenti strade: viale Marconi – largo Bersanti e Matteucci – via Claudio (da alt. ingresso sottopasso Claudio a confluenza piazzale D'annunzio, nonché nell'interviale che confluisce in largo Bersanti e Matteucci) – piazzale D'annunzio – via Jacopo De Gennaro (tratto da confluenza piazzale D'Annunzio a confluenza con via Gian Battista Marino) – via Pirandello;
- 2) il senso unico di circolazione in via Terracina dalla intersezione di via Cintia fino a quella di via Barbagallo con senso di marcia verso quest'ultima;
- 3) il divieto di sosta con rimozione coatta in tutta l'area parcheggi circostante lo stadio San Paolo; la sospensione temporanea delle aree di sosta blu ricadenti nelle strade di cui al punto B) e D.1) e nelle aree di cui al punto D.3).

E) Riservare:

- a) l'area parcheggio - lato Università - alla sosta dei veicoli a servizio delle forze dell'Ordine, delle Autorità e della Stampa, nonché dei veicoli muniti di contrassegno "H" con invalido a bordo.
- b) l'area parcheggio sita in via Claudio angolo con piazzale D'Annunzio alla sosta dei veicoli muniti di contrassegno "H" con invalido a bordo.

Ogni altra ordinanza in contrasto con la presente deve intendersi sospesa per tutto il tempo delle attività richiamate.

La relativa segnaletica e le barriere di sicurezza nei punti di controllo secondo le disposizioni della Polizia Locale saranno installate a cura degli Organizzatori della manifestazione. Sarà cura degli Organizzatori stessi il ripristino a regola d'arte della segnaletica stradale vigente e la rimozione delle barriere, a conclusione dell'evento.

Ogni altra Ordinanza in contrasto la presente è da ritenersi sospesa.

È a cura dell'Organizzazione di comunicare alla cittadinanza e agli operatori commerciali dell'area, mediante volantinaggio e/o apposizione di manifesti, i dispositivi di traffico previsti per la manifestazione di cui sopra con congruo anticipo rispetto al suo svolgimento.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art. 12 del D.Lgs. 30/04/1992 n°285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza, ed è altresì autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale qualora se ne rendesse la necessità.

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Ai sensi dell'art. 37 del C.d.S., D.Lgs. 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.

Sottoscritta digitalmente dal:
Dirigente del SAT Municipalità 10
Arch. Alfonso Ghezzi

Sottoscritta digitalmente dal:
Dirigente del Servizio Mobilità Sostenibile
Ing. Giuseppe D' Alessio

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.